



752/99 R EC



€ 2,58

AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI
ANCONA



Oggetto. Richiesta omologazione società per azioni "Conerobus".

Il sottoscritto Dr. Lino Secchi, Presidente dell'Assemblea del Con-
sorzio Trasporti Pubblici della Provincia di Ancona "Cotran", nonché Sinda-
co del Comune di Monte San Vito, socio della Società Conerobus,

CONSIDERATO

- che gli enti locali aderenti al Consorzio hanno stabilito di procedere
alla trasformazione del "Consorzio Trasporti Pubblici della Provincia di An-
cona" nella società per azioni "Conerobus", ai sensi e per gli effetti del-
l'art.17, commi dal 51 al 57, della legge 15 maggio 1997, n.127 e dell'art.18,
comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422;


- che con i seguenti atti, debitamente autenticati ed allegati alla do-
manda, dei rispettivi Consigli si è proceduto alla trasformazione in società
per azioni del Consorzio:

- 1) Provincia di Ancona, atto del 22.12.98, n. 235; -
- 2) Comune di Agugliano, atto del 30.11.98, n. 79; -

IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. prof. Francesco Furlanazza)

- 3) Comune di Belvedere Ostrense, atto del 27.11.98, n. 48;
- 4) Comune di Camerano, atto del 30.12.98, n. 80;
- 5) Comune di Camerata Picena, atto del 18.12.98, n. 52;
- 6) Comune di Castelfidardo, atto del 21.11.98, n. 191;
- 7) Comune di Chiaravalle, atto del 29.12.98, n. 116;
- 8) Comune di Falconara, atto del 12.1.99, n. 8;
- 9) Comune di Filottrano, atto del 29.1.99, n. 1;
- 10) Comune di Loreto, atto del 2.2.99, n. 16;
- 11) Comune di Montemarciano, atto del 17.12.98, n. 145;
- 12) Comune di Monte San Vito, atto del 29.12.98, n.80;
- 13) Comune di Morro d'Alba, atto del 16.1.99, n. 4;
- 14) Comune di Numana, atto del 15.12.98, n. 74;
- 15) Comune di Offagna, atto del 21.12.98, n. 49;
- 16) Comune di Osimo, atto del 21.12.98, n. 132;
- 17) Comune di Ostra, atto del 27.11.98, n. 55;
- 18) Comune di Polverigi, atto del 20.11.98, n. 49;
- 19) Comune di Santa Maria Nuova, atto del 23.12.98, n. 83;
- 20) Comune di San Marcello, atto del 18.12.98, n. 69;
- 21) Comune di Sirolo, atto del 30.11.98, n. 122;
- 22) Comune di Recanati, atto del 21.12.98, n. 90;
- 23) Comune di Ancona, atto del 14.12.98, n. 711.

- che a seguito della riunione dei legali rappresentanti degli enti aderenti al Consorzio si è proceduto alla designazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della nuova società, recepita con i seguenti



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontana)

atti formali, allegati in originale alla presente domanda, di ciascun Sindaco e
Presidente della Provincia:

- 1) Provincia di Ancona, decreto del 7.4.99, n.23;
- 2) Comune di Agugliano, decreto del 31.3.99, n. 2428;
- 3) Comune di Belvedere Ostrense, decreto dell'1.4.99, n. 1;
- 4) Comune di Camerano, decreto del 31.3.99, n. 10;
- 5) Comune di Camerata Picena, decreto del 31.3.99, n. 3;
- 6) Comune di Castelfidardo, decreto del 31.3.99, n. 11;
- 7) Comune di Chiaravalle, decreto del 31.3.99, n. 5478;
- 8) Comune di Falconara, decreto del 31.3.99, n. 11;
- 9) Comune di Filottrano, decreto del 31.3.99, n. 10;
- 10) Comune di Loreto, decreto del 31.3.99, n. 3;
- 11) Comune di Montemarciano, decreto del 31.3.99, n. 11;
- 12) Comune di Monte San Vito, decreto del 31.3.99, n. 8;
- 13) Comune di Morro d'Alba, decreto del 31.3.99, n. 17;
- 14) Comune di Numana, decreto del 31.3.99, n. 7006;
- 15) Comune di Offagna, decreto del 14.4.99, n. 1;
- 16) Comune di Osimo, decreto del 6.4.99, n. 9927;
- 17) Comune di Ostra, decreto del 31.3.99, n. 7;
- 18) Comune di Polverigi, decreto del 31.3.99, n. 1845;
- 19) Comune di Santa Maria Nuova, decreto del 31.3.99, n. 17;
- 20) Comune di San Marcello, decreto del 31.3.99, n. 1;
- 21) Comune di Sirolo, decreto del 31.3.99, n. 1;
- 22) Comune di Recanati, decreto del 30.3.99, n. 8145;
- 23) Comune di Ancona, decreto del 31.3.99, n. 92.



fm



IL SEGRETARIO GENERALE

(dot. prof. Francesco Fontarazze)


ACCERTATO

- che lo Statuto deliberato dai singoli enti è il seguente:

«*****»

Statuto della Società CONEROBUS S.p.A.,

Società per la mobilità intercomunale



TITOLO I

Della costituzione, sede, durata e oggetto della Società

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una Società per azioni denominata "CONEROBUS S.p.A.", Società per la mobilità intercomunale.

A handwritten signature in black ink.

Articolo 2

Sede sociale


1. La Società ha la sede sociale in Ancona, Via Bocconi, 35. Essa può istituire in Italia, e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia, sedi secondarie, filiali, agenzie, depositi, recapiti ed uffici distaccati.



IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. prof. Francesco Fontanazza)

A handwritten signature in black ink.


2. La direzione della Società può essere fissata anche fuori della sede sociale.



Articolo 3

Durata della Società

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.
2. La proroga della durata della Società deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.



Articolo 4

Oggetto sociale

1. La Società, in conformità agli articoli 14 e 22 legge 8 giugno 1990, n.142 e sue successive modificazioni, ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e **complementarietà** e che sia ritenuto utile per la attività sociale.
2. La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento della spesa pubblica e delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza.
3. Per i servizi accessori alla attività sociale di cui al primo comma, si intendono i seguenti:



ma

- a) l'impianto e l'esercizio di servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;
- b) il noleggio di autoveicoli;
- c) l'attività di gestione e promozione turistica;
- d) l'assunzione di rappresentanze e di deposito di merci;
- e) la progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per autoveicoli, nonché strutture attinenti alla intermodalità;
- f) l'assunzione in concessione di sistemi di trasporto non tradizionali quali scale mobili, tappeti mobili, e simili, ovvero di sistemi di trasporto su sede propria, quali tranvie, metropolitane e simili;
- g) la **programmazione**, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;
- h) la gestione per conto terzi, ai fini della ottimizzazione delle potenzialità delle strutture e del personale, di officine per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto e degli altri servizi connessi alla attività principale.

4. Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di Società controllate o collegate; la Società ha comunque il potere di acquisire partecipazioni anche di minoranza in Società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, purché nel rispetto dell'art.2361 del codice civile e senza che ciò comporti sollecitazioni al pubblico.

5. La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che verranno reputate dal Consiglio di **amministrazione** utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di

terzi; potrà inoltre ricevere finanziamenti da soci da Società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto la osservanza dell'art.11, terzo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successivi provvedimenti di attuazione.

6. E' fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art.106 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

7. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con le altre aziende o Società fornitrici di servizi pubblici che operano nel comprensorio provinciale.

8. Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

TITOLO II

Del capitale sociale e delle azioni

Articolo 5

Capitale sociale e azioni

1. Il capitale sociale è di £.30.029.417.000 (trentamiliardiventinove milioni quattrocentodiciassettemila) ed è rappresentato da n.15.262.409 (quindi-

IL SEGRETARIO GENERAL
(dott. proi. Francesco Fontanazzi)

cimilioniduecentosessantaduemilaquattrocentonove) azioni ordinarie del valore nominale di £.1.000 (mille) cadauna e da n.14.767.008 (quattordicimilionesettecentosessantasettemilaotto) azioni del valore nominale di £.1.000 (mille) cadauna privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della Società.

2. Le azioni privilegiate di cui sopra hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art.2365 del codice civile; esse attribuiscono al suo possessore il diritto a ricevere, in via prioritaria rispetto alle altre categorie di azioni:

a) in caso di distribuzione di utili, un dividendo almeno pari al 5% (cinqueper cento) del valore nominale delle azioni privilegiate possedute, salvo maggior dividendo attribuito a tutte le azioni in circolazione;

b) in caso di scioglimento della Società, il rimborso del capitale spettante alle singole azioni.

3. La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali non potrà in ogni caso essere inferiore al 60% (sessantaper cento) del capitale sociale.

4. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto capitale sono infruttiferi e non comportano obbligo di restituzione per la Società, salvo apposita deliberazione assembleare da prendersi con le modalità dell'art.2445 del codice civile. Nel caso in cui i soci effettuino versamenti a titolo di mutuo o di finanziamento per necessità gestionali, sulle somme versate sarà riconosciuto un tasso di interesse, non inferiore al tasso legale, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontenazza)

Articolo 6

Aumenti di capitale e versamenti

1. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea nei modi e nelle forme che questa riterrà, ai fini della gestione sociale, più opportuni e convenienti anche per l'osservanza di specifiche norme alle quali la Società sia tenuta ad ottemperare.


2. L'assemblea può deliberare l'aumento di capitale anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge e in particolare l'emissione di azioni privilegiate aventi le caratteristiche e i diritti previsti dalle leggi vigenti al momento dell'emissione.

3. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta dell'organo amministrativo e secondo le modalità da questo fissate. I versamenti saranno effettuati presso la sede della Società in Ancona e presso le altre casse designate.

4. Sui ritardati pagamenti decorrerà l'interesse di mora pari al tasso legale vigente all'atto della sottoscrizione, maggiorato nella misura, comunque non superiore al 3% (treper cento), che il Consiglio determinerà di volta in volta; fermo ogni altro provvedimento disposto dalla legge nei confronti del socio ritardatario nei pagamenti, e ferma la responsabilità dei cedenti e giranti di azioni non liberate.

Articolo 7

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontana)



Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Esse sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea, salve le limitazioni che dovessero essere fissate per eventuali categorie di azioni, diverse dalle ordinarie.

Articolo 8

Possesso azioni ed elezione domicilio

1. Il possesso delle azioni porta in pieno diritto adesione allo statuto sociale; esso comporta la elezione del domicilio nel luogo risultante dal libro soci.

TITOLO III

Della assemblea

Articolo 9

Assemblea



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)

1. L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. La assemblea è di regola convocata presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio di **amministrazione**; essa comunque deve essere convocata nel territorio della Repubblica Italiana.

3. Le assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

Articolo 10

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza, e quante altre volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario, quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare dal Collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

2. Quando particolari circostanze lo richiedono, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca gli **Amministratori**, e ne determina il numero ove esso non sia fissato dallo statuto;




IL SEGRETARIO GENERALI
(dott. prof. Francesco Fontanazzi)

- b) nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) delibera in ordine al compenso agli **Amministratori**;
- d) autorizza gli **Amministratori**, se del caso, allo svolgimento di attività concorrenti;
- e) nomina e revoca i componenti del Collegio sindacale, eleggendo tra loro il Presidente;
- f) fissa il compenso dei componenti del Collegio sindacale;
- g) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;
- h) fissa il compenso alla società di revisione;
- i) delibera in ordine all'esercizio della azione di responsabilità contro gli **Amministratori**, i Sindaci, i liquidatori, i Direttori generali e le società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazioni sulle dette azioni;
- j) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- k) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- l) delibera, ex art.2446, comma 1 del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- m) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli **Amministratori**.

4. L'assemblea ordinaria deve altresì essere convocata entro il mese di novembre di ogni anno per la approvazione del bilancio di previsione della Società per l'esercizio successivo, corredato da una relazione del Consiglio di amministrazione.

IL SEGRETARIO GENERALI
(dott. prof. Francesco Fontanazzi)



Articolo 11

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- b) sulla decisione di non emettere certificati azionari;
- c) sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- d) sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- e) sulla emissione di obbligazioni;
- f) sulle proposte di ammissione a concordato fallimentare, a concordato preventivo e alla amministrazione controllata.

2. L'assemblea straordinaria può delegare, con apposita deliberazione, la propria competenza all'organo amministrativo nelle ipotesi di aumento di capitale sociale e di emissione di obbligazioni, nel rispetto delle norme previste rispettivamente dall'art.2443 del codice civile e dall'art.2420-ter del codice civile, e nei casi di cui al punto f) del comma precedente.

me
M

Articolo 12

Convocazione della assemblea

IL SEGRETARIO GENERAL
(dott. prof. Francesco Fontanezz)

1. La assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci, con indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, mediante avviso da pubblicarsi almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea - non compreso il giorno della pubblicazione né quello dell'assemblea - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine per la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale è ridotto a otto giorni.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e i componenti del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 13

Partecipazione e rappresentanza nella assemblea

1. Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi diritto a voto i quali, ancorché già iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato le

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazzi)

azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

2. Il socio può farsi rappresentare, salvo quanto previsto dall'art.2372 del codice civile, mediante semplice delega scritta. La delega può essere apposta anche in calce al biglietto di ammissione.

3. La stessa persona non può rappresentare per delega in assemblea più di un socio.

Articolo 14

Funzionamento dell'assemblea

1. Salvo che non venga nominato un apposito Presidente, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci.

2. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. E' compito del Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale, come prescritto all'art.16.

4. Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente della assemblea; salvo che avvengano per approvazione unanime, le nomine alle cariche sociali sono fatte a scheda segreta.



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontana)



5. L'assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori, con votazione palese.

Articolo 15

Deliberazioni dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti; in entrambi i casi essa delibera a maggioranza assoluta delle azioni rappresentate e aventi diritto al voto.

2. Per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e degli Amministratori l'assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 50 % (cinquantapercento) del capitale sociale.

3. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessantapercento) del capitale sociale.

Articolo 16

IL SEGRETARIO GENERALE
(*dot. prof. Francesco Fontanazza*)

Verbalizzazione degli atti

1. Di ogni assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, quando non sia redatto da notaio.

2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. Su richiesta dei soci devono essere riassunte le loro dichiarazioni.

3. Le copie e gli estratti di questi verbali che debbono essere prodotti in giudizio od altrove saranno dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci e da un membro del Consiglio.

4. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

5. Tutti i verbali delle assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

TITOLO IV


Del Consiglio di amministrazione

Articolo 17

Composizione del Consiglio, nomina e revoca degli Amministratori

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri. Gli Amministratori restano in carica per tre anni e so-

IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. prof. Francesco Fontanazza)



Handwritten signature

no rieleggibili. Per la loro elezione, rinnovazione e sostituzione si applicano le disposizioni di legge.

2. Nel caso di partecipazione **contemporanea** al capitale della Società di Enti Pubblici territoriali e di soci privati, ai primi spetterà la designazione del Presidente del Consiglio di **amministrazione** della Società e di almeno tre consiglieri di **amministrazione**. La nomina e la revoca dei suddetti Amministratori è regolata dall'art.2458 del codice civile.

3. Ove per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli **Amministratori**, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito procedersi alla esecuzione degli adempimenti per la nomina dei nuovi **Amministratori**.

4. Gli **Amministratori** devono essere scelti tra persone dotate di particolari cognizioni tecniche e di esperienza professionale e/o imprenditoriale in materia di trasporti e/o Società commerciali.



Articolo 18

*Presidenza e segreteria del Consiglio di **amministrazione***

1. Il Consiglio di **amministrazione**, se non vi abbia provveduto l'assemblea e fatto salvo quanto disposto nel precedente art.17, elegge tra i suoi membri un Presidente; elegge inoltre un vice Presidente, che rimarrà in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha nominato.

2. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente ne fa le veci il vice Presidente, e in difetto, l'**Amministratore** più anziano di età.



Articolo 19

Convocazione del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di amministrazione, indicando il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, quante volte ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta domanda sia dalla direzione generale, sia da tre membri del Consiglio di amministrazione o dal Collegio sindacale.

2. Di regola la convocazione sarà fatta almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza. In caso di urgenza questo termine potrà essere ridotto a due giorni. In tal caso gli inviti dovranno essere diramati telegraficamente oppure mediante telefax.

3. Il Consiglio si raduna almeno una volta al bimestre.



Articolo 20

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, purché nel territorio italiano.

2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)



3. Le deliberazioni saranno constatate in processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, verranno firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio, all'uopo delegato di volta in volta, e dal segretario o da chi lo sostituisce.

4. Gli estratti dei verbali, firmati dal Presidente e dal segretario o da coloro che ne fanno le veci fanno prova ovunque occorra produrli e specialmente in giudizio.

Articolo 21

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di **amministrazione** è affidata la gestione generale degli affari della Società con tutti i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, a norma delle disposizioni di legge e del presente statuto, senza alcuna limitazione e distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto è riservato alla esclusiva competenza dell'assemblea.

2. Il Consiglio di **amministrazione** nomina un Direttore generale, da scegliersi tra persone provviste di elevata capacità tecnico-amministrativa ed in possesso di requisiti di comprovata esperienza e professionalità.

3. Il Consiglio di **amministrazione** potrà nominare Direttori, Procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i compensi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontenazza)

4. Il Consiglio di **amministrazione** ha facoltà, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, purché senza fine di collocamento, di fare operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di Emissione e ogni altro Ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti o ogni altro Ente pubblico o privato da ogni responsabilità.

5. Il Consiglio delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.


Articolo 22

Rappresentanza e firma sociale

1. La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di **amministrazione**.

2. La firma e la rappresentanza potranno spettare anche al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e/o al Consigliere

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)



vi



Delegato o ai Consiglieri Delegati, se nominati dall'assemblea, nell'ambito delle funzioni a loro delegate.

Articolo 23

Compensi e rimborsi spese agli Amministratori

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese per l'esercizio delle loro funzioni.
2. L'assemblea delibera il compenso annuo per il Consiglio di amministrazione e per il Comitato esecutivo, se nominato. Tale compenso resterà invariato fino a nuova diversa deliberazione dell'assemblea medesima.

Articolo 24

Responsabilità degli Amministratori

1. La responsabilità degli Amministratori è regolata dalle norme di legge.
2. Le azioni che si volessero esercitare contro gli Amministratori, per violazioni di norme legislative, statutarie e regolamentari che abbiano arrecato danno alla Società, competono esclusivamente all'assemblea dei soci che ne potrà deliberare l'esercizio nei modi stabiliti dalle disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. prof. Francesco Fontanazza)

3. Ai sensi dell'art.11, comma 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n.472, e sue eventuali successive modificazioni, la Società potrà deliberare la assunzione a proprio carico delle responsabilità patrimoniali derivanti agli Amministratori per violazione di norme fiscali, fissandone limiti e modalità.

TITOLO V

Del Collegio sindacale

Articolo 25

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dalla assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.

2. Nel caso di partecipazione contemporanea al capitale della Società di enti Pubblici territoriali e di soci privati, ai primi spetterà la designazione del Presidente del Collegio sindacale della Società, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, ai sensi e per gli effetti dell'art.2458 e dell'art.2460 del codice civile.

3. I Sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge e durano in carica tre anni.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)

4. L'assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Collegio sindacale, a norma dell'art.2402 del codice civile.

5. Il Collegio sindacale controlla la gestione della Società e la sua attività è disciplinata dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO VI

Del bilancio e degli utili

Articolo 26

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.




Articolo 27

Bilancio d'esercizio

1. Il Consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, ai sensi dell'art.2423 e seguenti del codice civile, unitamente alla relazione sulla gestione ex art.2428 del codice civile; tali documenti, previo esame da parte dei Sindaci, sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria.


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)





Articolo 28

Destinazione degli utili



1. L'utile netto dell'esercizio è ripartito nel modo seguente:

- a) il 5% (cinqueper cento) al fondo di riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) una quota che viene proposta dal Consiglio di amministrazione, e che non deve essere inferiore al 10% (dieci per cento), da assegnarsi ad un fondo riserva statutario finché questo non abbia raggiunto la misura del 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
- c) il rimanente ai soci in proporzione all'ammontare delle rispettive azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea con la quale tutto o parte degli utili sia destinata alla riserva straordinaria o ad altre destinazioni.

Articolo 29

Dividendi

1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede della Società nel termine fissato dall'assemblea, o presso altre casse indicate dall'assemblea stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

Articolo 30

Bilancio preventivo

1. Il Consiglio di amministrazione deve predisporre, entro il 30 ottobre di ogni anno, il bilancio di previsione della Società per l'esercizio successivo, corredato da una propria relazione sul prevedibile andamento della gestione, sugli investimenti e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Società. Tali documenti, con le osservazioni del Collegio sindacale, devono essere sottoposti alla approvazione della assemblea della Società entro il mese di novembre di ogni anno.

TITOLO VII

Dello scioglimento e della liquidazione

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione della Società

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontarazza)

2. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, tutti nominati, di comune accordo, dalle parti stesse o, in difetto di tale accordo, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta di arbitrato proposta da una di esse, dal Presidente del Tribunale di Ancona - su istanza della parte più diligente, intimante le altre - il quale designerà tra essi arbitri il Presidente del Collegio.

3. Essi giudicheranno in base alle regole del diritto sostanziale.

4. Il Collegio arbitrale avrà sede in Ancona e potrà nominare un segretario.

Articolo 33

Competenza esclusiva


1. Qualora le controversie di cui agli articoli che precedono, nonché qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non debbano essere decise da arbitri, esse saranno di esclusiva competenza del Foro di Ancona.



Articolo 34

Rinvio

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)



liquidatori fissandone i poteri e i compensi, ferme le disposizioni degli artt. 2449 e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII

Delle disposizioni finali


Articolo 32

Controversie - Clausola arbitrale

1. Ogni controversia che, relativamente ai rapporti sociali, dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e gli **Amministratori** e/o la Società - fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del giudice ordinario - sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri, che giudicheranno secondo le regole dell'arbitrato rituale; detti arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai primi due. In mancanza di accordo tra i predetti, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata, entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo di essi, dal Presidente del Tribunale di Ancona. Al Presidente del Tribunale di Ancona competerà anche la nomina dell'arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione del proprio arbitro entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., della nomina dell'arbitro designato dalla parte che promuove la procedura.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.



- che il Consiglio di Amministrazione, come nominato dai singoli enti, è il seguente:

- 1) Pesaresi Marcello, Presidente;
- 2) Santelli Nazario;
- 3) Raffaelli Paolo;
- 4) Bonazzi Antonio;
- 5) Guidobaldi Alessandro;
- 6) Tinti Enrico;
- 7) Frey Roberto.



- che il Collegio sindacale, come nominato dai singoli enti, è il seguente:

- 1) Barbieri Roberto, Presidente;
- 2) Ortolani Franco, membro effettivo;
- 3) Di Trapani Francesco, membro effettivo;
- 4) De Angelis Romano, membro supplente;
- 5) Mogliani Mauro, membro supplente.



VISTO che con l'atto di trasformazione si è preveduto inoltre:

- di riservare di rimanere unici azionisti pubblici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione;

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)

- di determinare il capitale sociale in £.30.029.417.000, rappresentato da n.30.029.417 azioni del valore nominale di £.1.000 ognuna;
- di determinare in via provvisoria, le quote di partecipazione degli enti locali partecipanti sulla base dei conferimenti avvenuti nel passato e della posizione di socio, nel seguente modo:

Soci Conerobus	Possessi azionari provvisori
----------------	---------------------------------

Ancona Provincia	4.741.657
Agugliano	89.483
Belvedere	31.234
Camerano	5.000
Camerata	48.915
Castelfidardo	180.186
Chiaravalle	763.349
Falconara	1.382.901
Filottrano	119.288
Loreto	105.515
Montemarciano	290.335
Monte San Vito	60.353
Morro d'Alba	22.929
Numana	5.000
Offagna	12.386



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)

Osimo	702.482
Ostra	150.663
Polverigi	62.542
Santa Maria Nuova	83.082
San Marcello	24.330
Sirolo	5.000
Recanati	270.814
Ancona Comune	6.104.965
Totale	15.262.409

rimanendo assegnate alla Provincia di Ancona n.4.767.922 azioni privilegiate ed al Comune di Ancona n.9.999.086 azioni privilegiate come previsto dall'articolo 5 dello Statuto;

- di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Conerobus la rideterminazione eventuale delle quote dei possessori azionari, in relazione alla diversa stima definitiva del patrimonio netto della società, sulla scorta dei seguenti criteri:)

a) la percentuale del riparto del capitale azionario è così definita con l'arrotondamento del risultato alla unità inferiore o superiore a seconda se il primo decimale sia pari/inferiore o superiore a 5:

Percentuale definitiva riparto azioni	
Ancona Provincia	31,66754453

IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. prof. Francesco Fontana)

Agugliano	0,29798447
Belvedere	0,10401134
Camerano	0,01665034
Camerata	0,16289028
Castelfidardo	0,60003163
Chiaravalle	2,54200406
Falconara	4,60515434
Filottrano	0,39723715
Loreto	0,35137212
Montemarciano	0,96683529
Monte San Vito	0,20097959
Morro d'Alba	0,07635513
Numana	0,01665034
Offagna	0,04124622
Osimo	2,33931281
Ostra	0,50171803
Polverigi	0,20826911
Santa Maria Nuova	0,27666871
San Marcello	0,08102055
Sirolo	0,01665034
Recanati	0,90182903
Ancona Comune	53,62758458
Totale	100,0000000



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)



b) qualora la somma delle azioni assegnate risulti inferiore al totale per effetto degli arrotondamenti disposti, le azioni residue vengono assegnate al socio avente il minor numero di azioni e in presenza di più soci paritari mediante sorteggio fra gli stessi, mentre se la somma delle azioni assegnate risulti superiore al totale per effetto degli arrotondamenti disposti, le azioni sovrabbondanti vengono tolte al socio avente il maggior numero di azioni e in presenza di più soci paritari mediante sorteggio fra gli stessi;

c) rispetto al totale delle azioni spettanti ai soci, le azioni ordinarie vengono assegnate in modo che sia assicurato alla Provincia un numero di azioni aventi un peso pari al 31% e al Comune di Ancona un numero di azioni aventi un peso pari al 40% (automaticamente e di conseguenza agli altri Comuni le azioni ordinarie assegnate assumono un peso pari al 29%) trasformando le azioni in esubero della Provincia e del Comune di Ancona in azioni privilegiate;

- di dare atto che nel patrimonio della Conerobus sono trasferiti tutti i beni costituenti il patrimonio del Cotran;

- di dare atto che tutto il personale in servizio a qualunque titolo presso il Cotran alla data del 31 dicembre 1998 viene trasferito alla Conerobus, assicurando la continuità dei rapporti di lavoro ed il mantenimento dei trattamenti e delle condizioni previdenziali in essere, compreso il trattamento di fine rapporto e la conferma ed il mantenimento degli attuali contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi aziendali vigenti;

- di dare atto che la società Conerobus conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi del Cotran;

IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. prof. Francesco Fontanazza)



- di prendere atto che il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e del Cotran alla società Conerobus sono esenti da imposizioni fiscali, dirette ed indirette, statali e regionali, mentre sono ridotti alla metà gli onorari previsti per i periti nominati dal tribunale per la redazione della stima dei beni e quelli dei notai per la redazione degli atti relativi ai trasferimenti;

- di dare atto che l'eventuale patrimonio residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo, ove possibile, le denominazioni e destinazioni del bilancio aziendale preesistente;

- di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Conerobus la facoltà di apportare tutte quelle modifiche strettamente tecniche che si rendessero necessarie in sede di omologazione e di iscrizione nel registro delle imprese della Società;

- di stabilire infine che la gestione delle procedure di trasferimento delle attività svolte dal Cotran alla Conerobus avvenga mediante redazione di tutti gli atti necessari da parte delle stesse strutture tecnico-amministrative e degli stessi organi sociali oggi del Cotran e domani della Conerobus;

VISTO che con i singoli decreti, dei legali rappresentanti degli enti locali, di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della società per azioni Conerobus, si è stabilito che la trasformazione del Consorzio "Cotran" nella società per azioni "Conerobus" operi con decorrenza dalla data di iscrizione della nuova società trasformata nel registro delle imprese, al fine di costituire una data certa ed univoca per tutte le conseguenze di legge;

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazza)

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale omologhi gli atti medesimi assunti in forza dell'art.17, commi 51 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n.127 e ne ordini l'iscrizione, il deposito e la pubblicazione nel registro delle imprese.

Chiede inoltre che venga dichiarata l'efficacia immediata dell'emanando decreto.


Ancona, 26 aprile 1999

IL PRESIDENTE

(dott. Lino Secchi)



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI ANCONA OGGI
L. 27 APR. 1999
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Dott. Francesco Fisalone)




al P.M. per le sue richieste
Per riferire in camera di Consiglio si delega
Il Giudice Dr. Nicoli
Ancona, 27 4 99

IL PRESIDENTE



N. 817 R.P.M.
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso
TRIBUNALE ANCONA
Ancona li 29 APR. 1999
Si esprime parere favorevole
Il Procuratore della Repubblica



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. prof. Francesco Fontanazzi)



IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone del Sigg.

Proc. 2936

Dott. *T. Niosi* Presidente ~~Rel.~~

Dott. *P. Zuro* Giudice

Dott. *F. Cenni* Giudice

ha emesso il seguente

D e c r e t o

Letti il ricorso e gli allegati;

Sentito il P.M. ;

Udito il Relatore ;

Poichè risultante è stata costituita la Società in ricorso indicata,

o r d i n a

che la Società stessa venga iscritta nel Registro delle Imprese.

~~anche l'immediata efficacia del provvedimento.~~

Ancona, li 18 MAG. 1999


IL CANCELLIERE
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Dott. Francesco Pisacane)


IL PRESIDENTE
T. Niosi

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE IL GIORNO
LI 18 MAG. 1999
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Dott. Francesco Pisacane)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. p. ... Fontanastra)

[Signature]





PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ancona, il **24 MAG 1999**

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO

Sabrina Feltrinì

COMUNE DI ANCONA

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale. **CHE È COMPOSTO DI 237 PAGINE**

Ancona, il **1 GIU 1999**



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. prof. Francesco Fontanazza)

Francesco Fontanazza